

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

IL PRESIDENTE E I GIUDICI DELLA SEZIONE

Al signori curatori

Agli Ordini professionali

Adempimenti per la distribuzione delle somme a seguito dell'esecutività del riparto

1. È venuta all'attenzione della Sezione la prassi di taluni istituti di credito di consentire il prelievo delle somme depositate nel conto della procedura senza richiedere il mandato previsto dall'art. 131 CCII, con i contenuti (nome del beneficiario, ammontare, ecc.) previsti dal modello in uso alla Sezione: modello compilato dal curatore, sottoscritto dal giudice delegato (con apposizione di visto) e comunicato telematicamente dal cancelliere alla banca.

Ciò risulta essersi verificato soprattutto con riguardo all'effettuazione dei pagamenti previsti nel piano di riparto, dove la formulazione del decreto di esecutività può aver indotto professionisti e banche a ritenere superfluo il successivo mandato.

Poiché l'osservanza dell'art. 131 CCII e delle norme sui prelevamenti dai conti correnti delle procedure è stato oggetto in altri Uffici di rilievi da parte degli ispettori del Ministero, la Sezione adotterà un nuovo modello di decreto di esecutività del riparto, che specificherà espressamente al curatore di richiedere il mandato previsto dall'art. 131 CCII, al fine di dare corso ai pagamenti previsti nel piano di riparto.

2. Con l'occasione, si segnala ai signori curatori che in diverse procedure è stato necessario procedere a supplementi di riparto aventi a oggetto gli interessi "di estinzione" maturati sul conto corrente nell'intervallo tra il deposito del riparto, la dichiarazione di esecutività e l'effettiva esecuzione dei pagamenti, con conseguente prolungamento dei tempi di chiusura del c/c e della procedura.

Al riguardo, è buona prassi, ove possibile, chiedere all'istituto di credito un conteggio anticipato degli interessi maturandi, fino alla presumibile data di effettuazione dei pagamenti. In ogni caso, è sempre opportuno prevedere nel piano di riparto, come formula di chiusura, la distribuzione al creditore utilmente collocato ultimo in grado degli interessi "di estinzione" maturandi sul conto corrente.

IL PRESIDENTE E I GIUDICI DELLA SEZIONE